



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
11/09/CR5/C1

**ASSOCIAZIONISMO COMUNALE: DEFINIZIONE DEI NUOVI
CRITERI DI RIPARTO DI CUI ALL'INTESA DELLA
CONFERENZA UNIFICATA DEL 1 MARZO 2006**

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in relazione all'Intesa sancita in Conferenza Unificata il 1 marzo 2006, atto n. 936, recante "Intesa in ordine ai nuovi criteri per il riparto e la gestione delle risorse statali a sostegno dell'associazionismo comunale, attuativa dell'Intesa sancita con atto n. 873 del 28 luglio 2005",

preso atto di quanto deliberato nella seduta del 5 marzo 2009 circa la necessità di rivedere i criteri di riparto del Fondo tra le regioni ammesse alla gestione regionalizzata, ribadito nella seduta del 27 gennaio 2010,

nel confermare la necessità di riproporre a livello politico la richiesta di regionalizzazione del Fondo, anche in ragione dell'attuazione del federalismo fiscale,

preso atto della proroga al 15 marzo concessa - su richiesta delle Regioni - per la presentazione delle domande di accesso al Fondo per l'anno 2011, nella seduta della Conferenza Unificata del 20 gennaio 2011,

considerato prioritario raggiungere un' intesa in seno alla Conferenza delle Regioni al fine di poter accelerare l'istruttoria tecnica in sede di Conferenza Unificata per rispettare il termine del 15 marzo 2011,

valutati gli esiti dell'istruttoria condotta dal coordinamento tecnico della Commissione Affari Istituzionali dal 2009 ad oggi, ed in particolare nelle riunioni del 30 novembre 2010 e del 3 febbraio 2011,

valutato il documento della Commissione Affari Istituzionali del 23 luglio 2009,

valutato quanto emerso in sede di Commissione Affari Istituzionali del 17 novembre e del 9 dicembre 2010,

considerati i dati forniti dalle Regioni,

ha deliberato di modificare i criteri di cui all'art. 9 dell'Intesa del 1 marzo 2006 di ripartizione tra le Regioni delle risorse finanziarie statali relative ai fondi per l'Associazionismo intercomunale nel seguente modo:

1. Numero dei comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti della Regione aderenti ad unioni e Comunità montane che esercitano gestioni associate intercomunali, rispetto al numero complessivo dei Comuni inferiori a 5000 abitanti della regione, attribuendo peso 10 % al seguente criterio;
2. superficie dei Comuni della Regione aderenti ad unioni e Comunità montane che esercitano gestioni associate intercomunali, rispetto al dato complessivo nazionale, attribuendo peso 15 % al seguente criterio;
3. popolazione dei Comuni della Regione aderenti ad Unioni e Comunità montane che esercitano gestioni associate intercomunali, rispetto al dato complessivo nazionale, individuata secondo l'ultimo dato disponibile dall'Istat (31 dicembre 2009 o ultimo dato 2010 se disponibile al momento del riparto), attribuendo peso 25 % al seguente criterio;
4. media delle risorse già erogate dallo Stato nel precedente triennio che dovrebbe però andare a scalare nel corso degli anni in misura percentuale da definirsi ogni anno, attribuendo peso 30 % al seguente criterio;
5. risorse erogate dalle regioni l'anno precedente a sostegno dell'associazionismo intercomunale che dovrebbe andare ad incrementarsi nel corso degli anni in ragione della diminuzione dell'indicatore precedente, attribuendo peso 20 % al seguente criterio.

In relazione alle modalità di calcolo degli indicatori, le regioni hanno condiviso che i dati vanno rilevati considerando le forme associative presenti sul territorio al momento della presentazione della domanda.

Roma, 10 febbraio 2011